

1869, e così per i primi tre mesi dell'anno non si restituì la tassa.

La Commissione ha considerato che questa disposizione così formolata potrebbe produrre degli inconvenienti, perchè in alcune località le farine si macinano per commercio speciale, cioè si macina il grano anche importato dall'estero, e si riesporta. Ora, tutti gli industriali, i quali avessero preparato le farine entro i primi tre mesi ed avessero pagato la tassa, sarebbero nell'impossibilità di farne l'esportazione.

Per ovviare adunque a quest'inconveniente, o, dirò meglio, per trovare un temperamento il quale salvi possibilmente lo Stato dal restituire una tassa che non è stata pagata, e non incagli dall'altro lato il commercio delle farine, la Commissione formulerebbe l'articolo in questo modo:

« La restituzione della tassa nel caso di esportazione, di cui parla l'articolo 6, non avrà luogo pel primo trimestre del 1869, se non previa giustificazione che la farina pagò effettivamente il dazio di macinazione. »

Questo sistema è sembrato buono alla Commissione, inquantochè il commercio in grande dell'esportazione delle farine si fa dai grandi mulini industriali; ora, questi sono sempre in grado di poter giustificare che, dentro al termine che decorrerà dall'attivazione della legge sino al momento in cui faranno la esportazione, essi hanno effettivamente pagato la tassa all'erario, e così gl'inconvenienti non avranno luogo.

Quanto al luogo preciso da collocare questo articolo, si vedrà dopo.

VIACAVA. Mi pare che il modo con cui la Commissione vuole trattare i fabbricanti di paste a riguardo della esportazione all'estero sia alquanto duro ed ingiusto, tenuto conto specialmente dei gravami che in forza delle leggi esistenti cadono già sui fabbricanti medesimi.

La Commissione per i provvedimenti finanziari aveva inteso che il diritto sui grani importati dall'estero, e che erano necessari per la fabbricazione delle paste, fosse restituito quando i prodotti di quella industria fossero esportati dallo Stato.

Ma la Camera avendo dato facoltà al ministro di finanza di stabilire le tariffe del dazio di confine, avvenne con sorpresa generale, che non solamente non fosse stabilita la restituzione del dazio, ma un nuovo balzello si prescrivesse di lire una a quintale, come dazio di uscita dallo Stato, sopra le paste ed il biscotto.

Crede ora l'onorevole Araldi che, quando al primo gennaio 1869 sarà attuata la legge del macinato, i fabbricatori di paste potranno aver fatto provviste tali di farina, da non avere bisogno di questa materia prima per ben tre mesi?

A me sembra che questo fatto difficilmente possa accadere. Il consumo dei cereali di prima categoria si calcola in Italia a 36 milioni di quintali. Se per non

pagare la tassa della macinazione, tutti i fabbricatori di pane biscotto e paste dovessero provvedersi della farina per tre mesi al primo gennaio 1869, è evidente che prima di quella epoca bisognerebbe che fossero straordinariamente macinati 9 milioni di quintali di grano. Ma ciò è possibile in Italia? Si potranno avere mezzi meccanici straordinari per ottenere un approvvigionamento così grande di farina?

Nè si potrà dire che possa supplire la farina importata dall'estero, la quale, in media annua, ascende alla cifra di quintali novanta mila. Si ammetta pure che si raddoppi una tale importazione, ma gl'interessati non potranno mai avere con questo mezzo che la centesima parte della materia prima necessaria alla generale consumazione.

Quando fu stabilito il dazio di consumo si avrebbe potuto fare lo stesso; eppure io trovo dalla statistica che la farina importata nello Stato di quel tempo non ha superato in quantità quella che si era introdotta negli anni precedenti.

Ma ammesso anche che al 1° gennaio 1869 tutti i fabbricanti, tutti gl'interessati possano fornirsi della merce necessaria al consumo dei tre mesi, perchè realmente esista il quantitativo disponibile, credete voi che tutti avranno i mezzi pecuniari necessari per conseguire lo scopo? L'applicazione dell'aggiunta proposta verrebbe a ferire il piccolo industriale, mentre sarebbe forse giusta per l'industriale danaroso.

Supponete che verso la metà del marzo 1869 un armatore di una nave, che sia di partenza da Napoli per l'estero, intenda di caricarla di paste e biscotto, quali saranno gl'industriali che a lui venderanno i richiesti prodotti? Quelli certamente che, trovandosi in migliori condizioni finanziarie, avranno potuto liberare dalla tassa sul macinato la materia prima della loro industria, accumulando le provviste necessarie nei loro magazzini per lo spazio dei tre mesi. I principii stessi della concorrenza, applicati in questo caso, vi convinceranno di una tale verità. I piccoli fabbricanti solamente sopporteranno le conseguenze dell'aggiunta che si propone.

Ma io credo che la legge sul macinato debba essere tale da poter andare d'accordo con quella sul dazio di consumo. Sono due leggi sorelle che, sebbene nate in tempo diverso, non possono andare disgiunte, perchè dirette entrambe a colpire gli stessi prodotti.

Ora, quando venne attuata la legge del dazio di consumo, la restituzione del dazio per le paste esportate si ammise subito; e se voi ora faceste diversamente, ne verrebbe l'assurdo che al 1° gennaio 1869, mentre si restituirebbe il diritto per il dazio di consumo sulle farine, lo stesso non si farebbe per il dazio della macinazione delle farine medesime. Non credo dunque giusta l'aggiunta proposta dall'onorevole Araldi che, modificandola, ha pure accettato la Commissione; ed io credo che la Camera non vorrà usare un rigore